



**COMUNE DI CHAMPORCHER**  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMMUNE DE CHAMPORCHER**  
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

**OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4 AL PRGC DEL COMUNE DI CHAMPORCHER INERENTE LE SOTTOZONE EB15\* - CORT (CLASSIFICAZIONE PASCOLI, EDIFICI, RIQUALIFICAZIONE ALPE CORT), LA SOTTOZONA BA1\* - CHARDONNEY (PRESCRIZIONI PARCHEGGI E CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO) E LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SERVIZI NELLE SOTTOZONE AE7\* - VIGNAT, AD2\* CHARDONNEY E FB1\* - CHARDONNEY FUNIVIE.**

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
CHANOUX Alice - Sindaco	Sì
OSIO Gabriele - Vice Sindaco	Sì
BAUDIN Jean Pierre - Consigliere	Sì
BUAT ALBIANA Nelly - Consigliere	Sì
DE ROSSO Giada - Consigliere	Sì
FOGLIATO Enea - Consigliere	Sì
MIONI Renata - Consigliere	Sì
POLETTINI Francesco - Consigliere	Sì
SAVIN Christopher - Consigliere	Sì
SAVIN Miriam - Consigliere	Sì
VASSONEY Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza la Segretaria Comunale Signora MORELLI Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora CHANOUX Alice - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO : ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4 AL PRGC DEL COMUNE DI CHAMPORCHER INERENTE LE SOTTOZONE EB15\* - CORT (CLASSIFICAZIONE PASCOLI, EDIFICI, RIQUALIFICAZIONE ALPE CORT), LA SOTTOZONA BA1\* - CHARDONNEY (PRESCRIZIONI PARCHEGGI E CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO) E LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SERVIZI NELLE SOTTOZONE AE7\* - VIGNAT, AD2\* CHARDONNEY E FB1\* - CHARDONNEY FUNIVIE.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset";

RICHIAMATO il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 8 del 11.11.2025 con il quale per la dr.ssa Elisa Maria VUILLERMOZ, funzionario dipendente del Comune di Champorcher, veniva confermata la nomina a responsabile dell'ufficio tecnico condiviso tra i Comuni di Champorcher e di Bard con decorrenza dal 01.01.2026, fino a diversa determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 16.12.2025 recante: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (DUPS) di cui all'art. 170, comma 1, D.LGS n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 16.12.2025 recante: "Approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2026-2028";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 02.01.2026 recante: "Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026/2028 ai responsabili di spesa";

RICHIAMATA la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i. ed, in particolare, il titolo III, relativo alla pianificazione comunale;

RICHIAMATA inoltre la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta (PTP);

PREMESSO che il Comune di Champorcher:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2103 del 02.05.1980. Lo strumento urbanistico è stato interessato da una serie di varianti, relative ad aspetti specifici o alla realizzazione di opere pubbliche, fino all'anno 2000 quando l'Amministrazione comunale ha deciso di adottare una variante

generale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3962 del 28 ottobre 2002. Tale variante è stata oggetto successivamente di Variante sostanziale al PRG in adeguamento alla l.r. 11/1998 ed al PTP, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 29.07.2020 in accoglimento delle modificazioni proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 658 del 24.07.2020,

- ha approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 19.06.2020, il vigente regolamento edilizio,
- è dotato di un Programma di Sviluppo Turistico approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 22.12.2011 e recepito, come da motivazione espressa nella delibera stessa, alla variante generale del PRGC approvata in via definitiva dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 29.07.2020;

CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti sono state apportate le seguenti modifiche al PRGC vigente:

- variante non sostanziale n. 1 inerente al nuovo tratto di acquedotto a servizio delle frazioni alte del Comune Pontboset approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.04.2023;
- variante non sostanziale n. 2 relativa alla realizzazione di un nuovo invaso ad uso innevamento artificiale dell'area sciabile del Comune di Champorcher approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.04.2023;
- variante prevista da legge di settore (art. 18, l.r. n. 11/1998) inerente alla linea funiviaria Chardonney-Laris approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 03.06.2024;
- variante prevista da legge di settore (art. 18, l.r. n. 11/1998) inerente alla concessione dell'autorizzazione unica all'Impresa CVA S.p.A. per l'intervento di rinnovamento dell'impianto elettrico denominato "Hône II" approvata con provvedimento dirigenziale n. 3124 del 13.06.2024.
- variante non sostanziale n. 3 inerente la razionalizzazione e potenziamento degli acquedotti e delle fognature approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 dell'11.06.2025

DATO ATTO della decisione dell'Amministrazione comunale di adeguare il vigente PRG ad alcune esigenze emergenti tra cui ad esempio, modificazioni urbanistiche, classificazione edifici ad uso agricolo, eventuali dotazioni di parcheggi e cambi di destinazione d'uso, sistemazione di errori di rappresentazione grafica riscontrati nell'attuale piano;

RICHIAMATA a tal proposito la determinazione della responsabile del servizio tecnico n. 57 del 25.09.2025 recante: "Decisione a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico di supporto al RUP. CIG B32A03183E" con la quale si affidava la predisposizione di detta variante non sostanziale al professionista, Arch. Sergio Bechaz (C.F. BCHSRG54H09A326AP), iscritto all'albo degli architetti al n. 79 del 06.04.1982, di Progeur Studio Associato (P.IVA 00556110070) con sede in Aosta, Via San Giocondo, 47;

VISTI ed esaminati i seguenti elaborati relativi alla variante non sostanziale n. 4 in argomento trasmessi dal professionista incaricato Arch. Sergio Bechaz, in data 22.08.2025, acquisiti al civ. prot. n. 6102 del 23.08.2025, inerenti:

- 1) la correzione della tabella 2E.2 – Parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi nella sottozona Eb15\*Cort sostituendo la classificazione "pascoli da mantenere" con "pascoli da riqualificare"
- 2) la classificazione dei fabbricati compresi nella sottozona Eb15\* Cort;
- 3) le modalità di attuazione della riqualificazione dell'Alpe Cort compresa nella sottozona Eb15\*;
- 4) l'eliminazione dei parametri relativi ai parcheggi e al verde da osservare nei cambi di destinazione d'uso in un fabbricato compreso nella sottozona Ba1\* Chardonney;
- 5) la correzione di alcuni errori di rappresentazione grafica dei servizi nelle sottozone Fb4\*Polivalente, Ad2\*Chardonney e Fb1\*Chardonney funivie.

e di seguito elencati:

- Relazione di variante,
- Rapporto preliminare,

- Estratti cartografici,
- Tav. P4 b.2 di variante,
- Tav. P4 c.8 nuova tavola di variante;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/1998 e s.m.i. per la variante non sostanziale al PRG del Comune di Champorcher n. 4 inerente: le sottozone Eb15\* - Cort (classificazione pascoli, edifici, riqualificazione Alpe Cort), la sottozona Ba1\* - Chardonney (prescrizioni parcheggi e cambi di destinazione d'uso) e la sistemazione di alcuni errori di rappresentazione grafica dei servizi nelle sottozone Ae7\* - Vignat, Ad2\* Chardonney e Fb1\* - Chardonney funivie, trasmessa all'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile. Dipartimento ambiente. Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria in data 25.08.2025, con civ. prot. n. 6129/2025;

RICHIAMATO il Provvedimento dirigenziale n. 188 del 19.01.2026, dell'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente Valutazioni, Autorizzazioni Ambientali e Qualità dell'Aria concernente la dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale n. 4 al PRG del Comune di Champorcher in argomento, pervenuto in data 22.01.2026, con civ. prot. n. 510/2026, nel quale si decideva, tra l'altro:

1. di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n. 4 al PRG del Comune di Champorcher;
2. di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima, nel complesso, non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;
3. di richiedere al Comune proponente di tenere in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati ed espresse nel PD n. 188/2026,

VISTI ed esaminati gli elaborati relativi alla variante non sostanziale n. 4 aggiornati dal professionista incaricato, Arch. Sergio Bechaz, secondo le prescrizioni di cui al sopracitato PD n. 188/2026 e trasmessi in data 27.02.2026. con civ. prot. n. 1528/2026, di seguito elencati:

- Relazione di variante,
- NDA,
- Tabelle prescrittive per adozione,
- Tav. P4 b.2 Aggiornamento servizi,
- Tav. P4 c.8 Classificazione case sparse nella sottozona Eb15 Cort;

RICHIAMATO il parere favorevole della soprintendenza ai beni e alle attività culturali all'adozione della variante non sostanziale in oggetto ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 06.04.1998, n. 11, acquisito al civ. prot. n. 1975/2026 del 13.03.2026;

DATO ATTO, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4244 del 29.12.2006, che la presente variante non sostanziale al vigente PRG è coerente con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP) come dimostrato dalla relazione tecnica predisposta dal professionista incaricato;

UDITO il Sindaco che espone sinteticamente i contenuti del presente provvedimento;

DATO ATTO che in sede di discussione generale, interviene la consigliera Mioni Renata per esporre quanto segue:

“Negli allegati alla Variante Non Sostanziale n. 4 (C.C. del 7 aprile 2026) “Norme Di Attuazione” e “Tabelle Prescrittive” non vi è corrispondenza piena tra i numeri di pagina riportati nei rispettivi indici e quelli del testo. Ad esempio, l'indice riporta come numero di pagina dell'Art. 46 delle Sottozone di tipo “B” delle NDA il valore 80 mentre il testo inizia da pagina 81.

Similmente l'indice delle Tabelle Prescrittive riporta per la Tabella 1B.1-Ba1 Chardonney il valore 41 mentre il testo inizia da pagina 42. Per la Tabella 2B.1-Sottozona di tipo Ba l'indice riporta la pagina 228 mentre il testo si trova a pagina 231.

In relazione al punto 6 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 7 aprile 2026 (Adozione della Variante Non Sostanziale n. 4 al P.R.G.C.), per quanto riguarda la Sottozona Ba1\*-Chardonney risulta impropriamente inserita una variazione relativa agli spazi a verde privato in quanto non necessaria.

Infatti quanto riportato in premessa nella Relazione alla Variante non sostanziale n. 4, a pag. 4, *“La presente variante non sostanziale n. 4 riguarda: (...) 4) l'eliminazione dei parametri relativi (...) al verde da osservare nei cambi di destinazione d'uso in un fabbricato compreso nella sottozona Ba1\* Chardonney”*, e quanto affermato nel testo a pag. 7 al p.to 1.1 comma 4 **“Eliminazione dei parametri relativi ai parcheggi e al verde da osservare nei cambi di destinazione d'uso in un fabbricato compreso nella sottozona Ba1\* Chardonney** Nella sottozona Ba1\*Chardonney è presente il condominio denominato “Rosa dei Banchi” costruito dalla Società Rosa dei Banchi negli anni 70 del secolo scorso (...) Al momento attuale eventuali cambi di destinazione d'uso risultano irrealizzabili poiché l'art. 46 (Sottozona di tipo “B”) prescrive per i cambi di destinazione d'uso una dotazione minima di (...) aree verdi privati (...)” è in contrasto con le Norme Di Attuazione, che sia nella versione datata febbraio 2026 (Variante n. 4) sia nella versione precedente (PRG vigente) di settembre 2020, escludono già l'obbligo di dotarsi di spazi destinati a verde privato per gli edifici realizzati prima del 1980 vedi art. 46 – Sottozona di tipo B p.to 6 “ (...) Negli interventi di (...) incremento delle unità abitative o di mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza o di altre destinazioni ammesse riguardanti edifici realizzati prima del 2 maggio 1980, data di approvazione del PRGC originario, non è necessaria la dotazione degli spazi a verde privato””;

VALUTATA l'opportunità di adottare la variante non sostanziale n. 4 al vigente PRGC in oggetto;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della L.R. 54/98;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

VISTA la dichiarazione di voto della consigliera Mioni, che annuncia la propria astensione per le motivazioni riportate nell'allegata sua relazione, parte integrante del presente provvedimento, e consegnate *brevi manu* da parte della consigliera medesima alla segretaria comunale nel corso della seduta consiliare,

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 11;  
astenuti: 1 (Mioni Renata);  
favorevoli: 10;  
contrari: 0;

## **D E L I B E R A**

1. DI APPROVARE quanto in premessa.
2. DI ADOTTARE la variante non sostanziale n. 4 al PRG del Comune di Champorcher inerente le sottozone Eb15\* - Cort (classificazione pascoli, edifici, riqualificazione Alpe Cort), la sottozona Ba1\* - Chardonney (prescrizioni parcheggi e cambi di destinazione d'uso) e la sistemazione di alcuni errori di rappresentazione grafica dei servizi nelle sottozone Ae7\* - Vignat, Ad2\* Chardonney e Fb1\* - Chardonney funivie, trasmessa dal professionista incaricato,

Arch. Sergio Bechaz in data 27.02.2026. con civ. prot. n. 1528/2026 e composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Relazione di variante,
- NDA,
- Tabelle prescrittive per adozione,
- Tav. P4 b.2 Aggiornamento servizi,
- Tav. P4 c.8 Classificazione case sparse nella sottozona Eb15 Cort;

3. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 3, della LR 06.04.1998 n. 11, la presente deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici di cui al punto 2 costituenti la variante non sostanziale al PRG, saranno pubblicati nell'albo pretorio on-line del Comune e nel proprio sito web e disponibili per presa visione presso gli uffici comunali, per la durata di 45 giorni consecutivi.
4. DI DARE ATTO che chiunque avrà facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse sino allo scadere del termine dei 45 giorni consecutivi di pubblicazione e di deposito presso gli uffici comunali.
5. DI RICORDARE che ai sensi dell'art. 16, comma 4 della l.r. 11/1998 e s.m.i. il Comune si pronuncerà sulle osservazioni formulate, riscontrando nel caso di specie anche in merito alle affermazioni della Consigliera Comunale in premessa richiamate, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale, dando atto che le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non saranno soggette a nuova pubblicazione.
6. DI TRASMETTERE alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia della presente deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici costituenti la variante non sostanziale, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi nel termine di cui al sopra indicato punto 3.
7. DI DARE ATTO che la responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è la responsabile dell'ufficio tecnico comunale, alla quale viene dato mandato di adottare gli adempimenti conseguenti al presente atto, finalizzati all'assunzione dei provvedimenti di competenza e all'espletamento delle procedure necessarie alla successiva approvazione della presente variante non sostanziale al PRGC.

Il presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente

LA SEGRETARIA COMUNALE  
Firmato digitalmente

\*\*\*\*\*